

Dipartimento di Prevenzione  
UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Prot.n.



\*20210046650\*

RM5 - AZIENDA SANITARIA  
LOCALE ROMA 5  
Prot n°46650 del 16/12/2021



Protocollo in uscita

Colleferro,

A TUTTI GLI OSA ASL ROMA 5

**OGGETTO:** D.L.vo n. 32/2021. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3 lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.

Il D.L.vo n. 32 del 02/02/2021, entrato in vigore il 28/03/2021, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare. Si rinvia necessariamente alla lettura del testo normativo succitato per la completa definizione degli obblighi di legge predisposti per gli operatori del settore alimentare.

Le Imprese Alimentari (OSA) che ricadono nell'ambito di applicazione del d.lg.vo n. 32/2021, allegato 2, sezione 6, Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento), **devono presentare** all'Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (Allegato).

Qualora negli anni successivi non ci fossero variazioni, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda Sanitaria Locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza (Fascia di Rischio) di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.L.vo in oggetto, riferita all'anno in corso, ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente Decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lg.vo in oggetto, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione.

In particolare sono tenute alla presentazione dell'autodichiarazione e, se previsto, al pagamento della tariffa forfettaria le Imprese Alimentari (OSA) che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente Decreto.

La ASL applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio.

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i Cash and Carry sono in ogni caso assoggettati alle tariffe forfettarie di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del Decreto in oggetto (vedi art. 6, c. 10 e art. 13, c. 3 del Decreto) senza tener conto della percentuale di commercializzazione all'ingrosso.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (vedi art. 6, c. 10 del Decreto).

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).



Gli operatori che effettuano produzione primaria ed operazioni associate, pur essendo esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie, sono soggetti alle tariffe per la registrazione, il riconoscimento, i controlli ufficiali originariamente non programmati, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta, le autorizzazioni ove previste (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

L'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, al seguente indirizzo entro il 31 gennaio:

[uoc.ian@pec.aslroma5.it](mailto:uoc.ian@pec.aslroma5.it)

oppure trasmessa a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale Roma 5**  
**UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**  
**Via degli Esplosivi n. 9**  
**00034 - COLLEFERRO (RM)**

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda Sanitaria Locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

L'attestazione del pagamento dovrà essere trasmessa con le stesse modalità previste per l'invio dell'autocertificazione.

Nel caso in cui l'operatore (OSA), entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda Sanitaria Locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda Sanitaria Locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Distinti saluti,

La Responsabile UOSD IAN  
D.ssa Fiorella Fantini

Allegato 1)

Le Imprese Alimentari escluse dal campo di applicazione e che **NON** sono tenute a presentare l'autodichiarazione e ad effettuare pagamenti della tariffa forfettaria sono:

- Gli operatori che effettuano produzione primaria
- Commercio al dettaglio di alimenti e bevande
- Commercio ambulante
- Trasporto di alimenti e bevande conto terzi
- Le attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio, etc.)

### ATTENZIONE

La scrivente Azienda Sanitaria Locale si riserva di controllare, anche a campione, le autodichiarazioni sottoscritte dai titolari o dai legali rappresentanti delle Imprese Alimentari (art. 71 del DPR 445/2000).

### **MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA FORFETTARIA ANNUA E/O DELLE ALTRE TARIFFE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 32 DEL 02/02/2021**

Il pagamento, se previsto, potrà essere effettuato tramite bonifico:

Banca Unicredit codice IBAN IT13K0200839452000006570071

oppure

C/C POSTALE codice IBAN IT45A0760103200000082501008.

Altrimenti bollettino postale intestato a ASL Roma 5 Servizio Tesoreria

Via Acquaregna nn. 1-15 Tivoli (RM) 00019

c/c postale n° 82501008

nella CAUSALE indicare: "SIAN - Tariffa forfettaria annua prevista dal d.lg.vo 32/2021 – anno di rif. \_\_\_\_\_"

oppure

"SIAN – Altra tariffa prevista dal d.lg.vo 32/2021. Specificare \_\_\_\_\_".





ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;

ha iniziato l'attività in data successiva al 1 luglio;

ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d);

l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio "cessata", "trasferita in territorio di competenza di altra Azienda Sanitaria Locale"): \_\_\_\_\_

In caso di omessa trasmissione della presente autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell'articolo 13 comma 3, l'Azienda Sanitaria Locale applica la tariffa prevista ai sensi dell'articolo 17 comma 2.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Data, \_\_\_\_\_

**Privacy:** autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i.)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.